



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto** il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- Vista** la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la Decisione 93/465/CEE;
- Vista** la legge del 23 luglio 2009 n. 99, “Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, in particolare l’art.4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n.765/2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti);
- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 1996 n. 660, Regolamento per l’attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi, modificato dal D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 201 “Attuazione della Direttiva 2005/32/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia” e dal D. Lgs. 16 febbraio 2011 n.15 “Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia”;
- Visto** il Regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti, il quale abroga la direttiva 92/42/CEE del Consiglio, con eccezione per l’articolo 7, comma 2, l’articolo 8 e gli allegati da III a V;
- Visti** l’articolo 7, comma 2, l’articolo 8 e gli allegati III, IV e V della direttiva 92/42/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, concernenti i mezzi per attestare la conformità delle caldaie, la notifica degli organismi di valutazione della conformità, le procedure di valutazione applicabili e i requisiti minimi degli organismi medesimi ai fini della notifica;
- Visto** il decreto 22 dicembre 2009 “Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.”
- Visto** il decreto 22 dicembre 2009 “Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.”;

Vista la Direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 13 dicembre 2017 “Presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello sviluppo economico (MISE).”;

Vista la Convenzione del 5 luglio 2019, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha affidato all’organismo nazionale di accreditamento (ACCREDIA) il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle guide europee di riferimento, ove applicabili, per gli organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai sensi della Direttiva del Consiglio 1992/42/CE – Caldaie ad acqua calda;

Acquisita in data 16 dicembre 2020, prot. n. 283909, la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per le Attività Regolamentate (CSA AR) di Accredia del 15 dicembre 2020, con la quale è aggiornato il certificato n. 005B, intestato a IMQ S.p.A. e con scadenza 9/03/2025;

Visto Il Decreto di autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di valutazione della conformità, ai sensi della direttiva 92/42/CEE del 28 febbraio 2017 a favore della Società IMQ S.p.a., con scadenza il 09 marzo 2021;

Vista l’istanza della società IMQ S.p.A. pervenuta il 25/1/2021 prot. n. 21838, di richiesta del rinnovo dell’autorizzazione ad operare come organismo notificato per la direttiva 92/42/CEE;

Acquisita la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della sopracitata Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

Valutata completa e conforme alla citata Direttiva la documentazione inviata dalla società;

Acquisite agli atti, prot. n. 21854 del 25/1/2021, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con le quali i soggetti di cui all’art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2016 di individuazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero dello Sviluppo Economico agli organismi di valutazione della conformità nell’ambito delle Direttive europee di prodotto delegate all’Organismo nazionale di accreditamento;

Vista l’attestazione di versamento, effettuato dalla società istante in data 3 febbraio 2021, ai sensi del decreto interministeriale 19 ottobre 2016 sopra citato;

DECRETA:

Art. 1

L’organismo **IMQ S.p.A.**, con sede legale / operativa a Milano, in via Quintiliano 43, e sede operativa a San Vendemiano (TV), in via dell’Industria 55, è autorizzato ad espletare le procedure di valutazione di conformità per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della direttiva 92/42/CEE, relativa ai rendimenti delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi.

Prodotti: Caldaie ad acqua calda.

Moduli di valutazione della conformità:

- Esame CE del Tipo (All. III – Modulo B)
- Conformità al Tipo (All. IV – Modulo C)
- Garanzia di Qualità della produzione (All. IV – Modulo D)
- Garanzia di Qualità del prodotto (All. IV – Modulo E)

al' M

Art. 2

1. La presente autorizzazione decorre dalla data scadenza della precedente autorizzazione ed è valida fino al **09 marzo 2025**, data di scadenza del relativo certificato di accreditamento ed è notificata alla Commissione Europea;
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione Europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designed Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Art. 3

Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla divisione VII – Organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico.

Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

L'organismo mette a disposizione della divisione VII, ai fini del controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 4

Gli oneri derivanti dal rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea, compresi quelli inerenti i successivi rinnovi dell'autorizzazione e della notifica, sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 21, comma 2 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, dell'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché del decreto tariffe del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2016.

Art. 5

Qualora il Ministero dello Sviluppo Economico accerti, o sia informato che un organismo non è più conforme alle prescrizioni di cui all'allegato V della direttiva 92/42/CEE ovvero non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 6

Il presente decreto di autorizzazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it/, Sezione "Mercato e consumatori", Menu "Normativa Tecnica", Sottomenu "Organismi di valutazione delle conformità", alla voce "Efficienza caldaie").

Roma,

Il Direttore Generale per il Mercato,
la Concorrenza, la Tutela del Consumatore
e la Normativa Tecnica
Avv. Loredana Gulino

al' M